ORIGINALE

S 3569/16

ESENTE

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

III Sezione Civile

Il Giudice di Pace di Roma - Dott.ssa Maria Teresa Narciso - ha pronunciato, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 01581 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2012

TRA

A[redacted] E[redacted] S[redacted], in persona del s.o l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via B[redacted] n. [redacted], presso lo studio dell'Avv. S[redacted] B[redacted] che lo rappr. e dif. giusta delega in calce all'atto di citazione,

- attore -

E

U[redacted] A[redacted], in persona del suo l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via C. Mirabello n. 17, presso lo studio dell'Avv. Fulvio Zardo e dell'Avv. Giobbe Zardo, che la rappr. e dif. giusta delega in calce all'atto di citazione passivo,

- convenuta -

nonché

S[redacted] M[redacted] res.te in roma, Viale G[redacted] d[redacted] C[redacted] n. [redacted],

- convenuto-contumace -

OGGETTO: Cessione del credito art. 1260 c.c. e ss. e risarcimento danni da circolazione stradale.

evento del 03 giugno 2010 alle ore 20:00 circa,

in Roma, Via Gi[redacted] B[redacted] V[redacted] alt. civ. [redacted],

veicolo di parte attrice Jeep Grand Cherokee Tg. [redacted]

veicolo di controparte Peugeot 207 [redacted]

IL GIUDICE DI PACE
Dott.ssa Maria Teresa Narciso

Conclusioni: come da verbale d'udienza del 07.10.2015, da intendersi qui integralmente trascritte. Procedimento del Giudice Dott. Ferri assegnato a questo giudice in data 04.03.2014 con provvedimento in atti del Giudice Referente Dott.ssa Carmen Mascia.

Ragioni di Fatto e Diritto della Decisione

Nella specie, l'A[redacted] E[redacted] S[redacted] S[redacted] quale cessionaria del credito di C[redacted] G[redacted] chiede il risarcimento dei danni subiti da quest'ultimo a causa dell'incidente stradale avvenuto in Roma il 03.06.2010 alle ore 20:00 circa in Roma, quando la sua autovettura Jeep Grand Cherokee Tg. [redacted] condotta dallo stesso era ferma al semaforo segnalante luce rossa di Via G[redacted] B[redacted] V[redacted] all'altezza del civico [redacted], quando veniva tamponata nella parte posteriore sinistra dal veicolo P[redacted] Tg. [redacted] di proprietà e condotto da S[redacted] M[redacted] che percorreva la medesima via provocandogli danni al mezzo come da documentazione fotografica allegata.

Nel merito si osserva che parte attrice chiede il risarcimento dei danni materiali ai sensi degli artt. 149-150 D.lgsv n. 209/2005 (c.d. procedura di indennizzo diretto), convenendo in giudizio la C[redacted] di A[redacted] del mezzo di proprietà di C[redacted] G[redacted] nei confronti della quale sorge l'obbligo di ristoro dei danni lamentati qualora non sussista responsabilità e/o corresponsabilità del proprio assicurato nell'evento dedotto.

Orbene avendo parte attrice prodotto solo una copia incompleta di una constatazione amichevole di incidente (solo pagina frontale), dalla quale non risulta sufficientemente descritta la dinamica del sinistro, e non è possibile verificare le eventuali ulteriori dichiarazioni dell'assicurato riportate a tergo dell'atto, né i danni

GIUDICE DI PACE DI ROMA

riportati dal veicolo "B", ed anche dal veicolo "A" (cfr. relativo atto), va detto che non può far ritenersi che il sinistro si sia verificato nei modi e nei tempi ivi descritti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 5 del D.L. n. 857/76 convertito in L. 39/77 precludendo ogni ulteriore indagine sulla ricostruzione del fatto.

Ne consegue che alla Società attrice su cui incombeva l'onere di prova ex art. 2697 c.c. nessuna dimostrazione ha fornito in ordine alla dinamica del sinistro per cui è causa, e né tale circostanza emerge dalle spiegate difese e dalla documentazione allegata.

Né del resto, può assume alcuna rilevanza probatoria, la mancata risposta all'interrogatorio formale deferito al convenuto contumace S[redacted] M[redacted] non suffragata da altri elementi di riscontro.

Pertanto allo stato degli atti non è possibile ascrivere la piena responsabilità del sinistro per cui è causa al conducente del veicolo Peugeot 207 e né di escludere una responsabilità e/o corresponsabilità da attribuire al proprietario dell'autovettura Jeep Grand Cherokee.

Ciò posto, si rileva nel caso in esame la carenza dei presupposti per il ricorso alla procedura del risarcimento dei danni diretto, con conseguente rigetto della domanda.

L'impostazione che precede assorbe l'esame delle ulteriori eccezioni sollevate.

Le spese di lite, in considerazione della contumacia di S[redacted] M[redacted] sussistendo giustificati motivi vengono compensate, mentre nei confronti della C[redacted] di A[redacted] costituita, con riferimento al valore della causa, alle questioni trattate, all'oggetto della controversia, all'opera prestata, contenendole nei limiti minimi e massimi dei parametri stabiliti

dal D.M. n. 55/2014 con diminuzione dei valori nella misura del 50% ex art. 4 del citato D.M., liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla A[redacted] E[redacted] S[redacted] nei confronti di S[redacted] M[redacted] e della U[redacted] A[redacted] ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

a) rigetta la domanda;

b) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 602,50 per compensi professionali oltre Iva e Cap. ed accessori di legge;

c) dichiara per il resto compensate le spese di lite.

Così deciso in Roma il 07.10.2015

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace
(Dott.ssa Maria Teresa Narciso)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
03 FEB. 2016
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Giulia Ettero

Per copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'Avv.
FULVIO ZARDO

REPUBBLICA ITALIANA
in nome della Legge
COMANDIAMO

a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti

ROMA, 09/06/2016

CANCELLIERE/FUNZIONARIO
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Raffaella Arcangeli

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA